

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	20.478	7.000
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	14.000	5.000
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5)	5.000	5.000
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	1.000	0
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	8.000	0
3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2.000	2.000
3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	2.000	2.000
4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	3.000	0
4.3 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (8)	3.000	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.478	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.478	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri


(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	224.500	141.500
1 Politiche per il lavoro (26)	99.500	16.500
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	80.000	0
1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7)	11.000	11.000
1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9)	1.000	0
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	7.500	5.500
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	125.000	125.000
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	125.000	125.000

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20.000	0
1 Giustizia (6)	20.000	0
1.2 Giustizia civile e penale (2)	17.000	0
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	3.000	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri


(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	43.700	35.000
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	43.700	35.000
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	5.500	5.000
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	30.000	30.000
1.7 Promozione del sistema Paese (9)	1.200	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	2.000	0
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	5.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.000	5.000
1 Istruzione scolastica (22)	5.000	0
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	5.000	0
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	30.000	0
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	30.000	0
3 Ricerca e innovazione (17)	5.000	5.000
3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	5.000	5.000



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri


(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	47.000	31.000
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	45.000	31.000
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	30.000	30.000
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	15.000	1.000
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	2.000	0
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	2.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.500	2.500
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	2.500	2.500
1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	1.500	1.500
1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (15)	1.000	1.000



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri


(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	34.451	7.451
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	3.000	0
1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5)	500	0
1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	2.500	0
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	31.451	7.451
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	22.500	500
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	5.000	5.000
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	3.951	1.951

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	32.000	0
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	13.500	0
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	2.000	0
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	11.500	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	18.500	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	16.500	0
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (6)	2.000	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	4.250	2.750
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	4.250	2.750
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	4.250	2.750

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	19.000	16.000
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	16.500	15.000
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	500	0
1.9 Tutela del patrimonio culturale (15)	16.000	15.000
3 Turismo (31)	2.000	1.000
3.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (1)	2.000	1.000
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	500	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	500	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	11.000	5.000
1 Tutela della salute (20)	6.000	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	6.000	0
2 Ricerca e innovazione (17)	5.000	5.000
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	5.000	5.000

17G00166

DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2017, n. 149.

Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la convenzione europea giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959;

Vista la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, e in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale.

Capo II


MODIFICHE IN MATERIA DI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Art. 2.

Modifiche in materia di prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, l'articolo 696 è sostituito dal seguente:

«Art. 696 (*Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale*).
— 1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione euro-



pea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.

2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro.

4. Il Ministro della giustizia può, in ogni caso, non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.».

Art. 3.

Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti fra Stati membri dell'Unione europea

1. Al Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al Libro XI, dopo il titolo I, è inserito il seguente:

«TITOLO I-bis

PRINCIPI GENERALI DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI E DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 696-bis (*Principio del mutuo riconoscimento*). — 1. Il principio del mutuo riconoscimento è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.

2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l'autorità giudiziaria può richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.

Art. 696-ter (*Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento*). — 1. L'autorità giudiziaria provvede al riconoscimento e all'esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti che configurano una

grave violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Art. 696-quater (*Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie*). — 1. L'autorità giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato.

2. L'autorità giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorità giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 696-sexies.

3. La documentazione e gli accertamenti integrativi, nonché le ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento, sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

Art. 696-quinquies (*Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri*). — 1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 696-sexies (*Poteri del Ministro della giustizia*). — 1. Il Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge, garantisce l'osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall'autorità giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui è stato chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.


2. Il Ministro della giustizia verifica l'osservanza delle condizioni poste dall'autorità giudiziaria italiana per l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato membro.

Art. 696-septies (*Mutuo riconoscimento e responsabilità da reato degli enti*). — 1. In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie riguardanti la responsabilità da reato degli enti, nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, si osservano le norme di questo titolo nonché quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.

Art. 696-octies (*Modalità di esecuzione*). — 1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalità idonee ad assicurarne la tempestività e l'efficacia.

2. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalità, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Art. 696-novies (*Impugnazioni*). — 1. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.



2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

3. Non è ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696-*quinquies*.

4. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.

Art. 696-*decies* (*Tutela dei terzi di buona fede*). — 1. I terzi di buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi è assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi già regolati dall'ordinamento interno.».

Art. 4.

Modifiche in materia di estradizione per l'estero

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 697:

1) al comma 1, le parole: «La consegna» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Il Ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

1-*ter*. Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis*, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l'extradizione di un cittadino senza regolarne l'esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l'extradizione tenendo conto della gravità del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell'interessato.

1-*quater*. Il Ministro della giustizia concede l'extradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell'articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all'articolo 705, comma 2.

1-*quinquies*. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione è comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all'autorità giudiziaria.»;

3) nella rubrica e al comma 2 le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

b) all'articolo 700:

1) al comma 2, lettera b), le parole: «, con l'indicazione se per il fatto per cui è domandata l'extradizione è prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo Stato richiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, che non sarà eseguita» sono soppresse;

2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-*bis*) il provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'articolo 698, comma 2;»;

c) all'articolo 701:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «alla presenza del difensore» sono inserite le seguenti: «e, se del caso, dell'interprete»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

d) all'articolo 703:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701, comma 4.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresì, all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'extradizione o la rinuncia al principio di specialità. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L'atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'extradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'extradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-*bis*.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta è inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia.»;

4) al comma 4 le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

e) all'articolo 704:

1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove necessario, nomina un interprete»;

2) al comma 2, dopo le parole: «in camera di consiglio» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria,»; le parole: «e dopo aver sentito» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti»; le parole: «se compaiono» sono sostituite dalle seguenti: «se comparsi»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Quando la decisione è favorevole all'extradizione, la corte, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà. Provvede, altresì, al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato richiedente.»;

